



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 160 del 14/11/2022

OGGETTO: Modifica dell'art. 6, comma 1, del Regolamento di attuazione di cui al D.C.A. n. 81/2016 della L.R. 24 del 2008: "Richiesta di Autorizzazione alla realizzazione e verifiche di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale".

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 8 *ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. < *La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione.*>;
- il comma 3 dell'art. 8 *ter*, citato, stabilisce: < *Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze... la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture*>;
- l'art. 3, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2008 n. 24 prevede: < *L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, pubbliche e private, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, ferma restando la libertà di impresa e previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale da parte del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie ai sensi dell'art. 8 *ter*, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*>;

DATO ATTO CHE

- con D.C.A. n. 81 del 22 luglio 2016 è stato approvato il Nuovo Regolamento attuativo della legge regionale n. 24/2008 sulle procedure di Autorizzazione all'Esercizio e di Accreditamento nel Servizio Sanitario Regionale;
- in particolare, con riguardo alla fase del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ex art. 8 *ter* del d. lgs. n. 502/1992, l'art. 6, comma 1, del predetto Regolamento attuativo prevede che < *qualora siano presentate diverse richieste di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, il Dipartimento regionale "Tutela della salute e politiche sanitarie" effettua la verifica di compatibilità, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) *localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento;*
 - b) *livello di mobilità passiva interaziendale;*
 - c) *completezza ed ampiezza di assistenza;*
 - d) *indici di programmazione regionale;*
 - e) *numerosità dei residenti nei vari comuni;*
 - f) *liste d'attesa ufficiali;*
 - g) *in caso di parità rispetto ai criteri sopra descritti, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore*>;

CONSIDERATO CHE

- con D.C.A. n. 38 del 30 gennaio 2020 "Rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla realizzazione da parte dei Comuni e valutazione della compatibilità con la programmazione regionale ai sensi dell'art. 8-*ter* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. – Procedure", sono state approvate le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla realizzazione;
- con la Circolare prot. n. 89947 del 25/02/2021, adottata dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Tutela della Salute, sono state definite le varie fasi del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte dei Comuni e della valutazione della compatibilità con la programmazione regionale ai sensi dell'8 *ter* D.lgs 502 del 1992 e s.m.i.;
- detta Circolare prevede, in particolare, che il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la richiesta di parere di compatibilità ex art. 8 *ter* unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione, alla quale vengono allegati "la planimetria dell'immobile e l'elenco delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie che si intende erogare".

RILEVATO che:

- per come chiarito dalla Circolare, prot. n. 89947 del 25/02/2021, i criteri comparativi previsti dall'art. 6, comma 1, del Regolamento attuativo di cui al DCA 81 del 2016 *<si riferiscono a dati in possesso alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio>* in quanto, in base alla procedura applicativa precedente, la competenza all'adozione del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale era in capo alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti;
- con ulteriore Circolare, nota prot. n. 60308 dell'8/02/2022, il Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute ha parzialmente modificato la suddetta circolare del 25/02/2021, prevedendo il trasferimento della competenza ad emettere il parere di compatibilità in capo alla Regione Calabria;

RILEVATO altresì che la prassi applicativa dimostra che non è concretamente realizzabile la "comparazione contestuale" indicata dall'art. 6, comma 1, del Regolamento attuativo DCA n. 81/2016 in quanto le richieste di parere di compatibilità non sempre vengono presentate contestualmente dai Comuni competenti per territorio, ma in tempi diversi;

RITENUTO necessario procedere all'adeguamento della norma regolamentare alle esigenze applicative e di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, anche al fine di evitare contenziosi, nei seguenti termini:

-rideterminare i criteri di valutazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.lgs 502 del 1992, il quale prevede che *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture"*;

-prevedere, pertanto, i seguenti criteri:

- a) *fabbisogno complessivo;*
- b) *localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale;*
- c) *il criterio cronologico, in caso di presentazione di più domande per le stesse prestazioni;*

-specificare che il *"progetto" di cui all'art 8 ter comma 3 del d.lgs 502 del 1992*, per il rilascio della valutazione della compatibilità con la programmazione regionale, *si identifica con la planimetria dell'immobile e l'elenco delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie che si intende erogare*, in quanto unica documentazione effettivamente allegata all'istanza ai sensi della Circolare, prot. n. 89947 del 25/02/2021;

DATO ATTO che:

- l'art. 6, comma 1, del Regolamento attuativo dispone:

"Per quanto attiene ai soggetti interessati al rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, il Dipartimento regionale "Tutela della salute e politiche sanitarie" effettua la verifica di compatibilità, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) *localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento;*
- b) *livello di mobilità passiva interaziendale;*
- c) *completezza ed ampiezza di assistenza;*
- d) *indici di programmazione regionale;*

- e) *numerosità dei residenti nei vari comuni;*
- f) *liste d'attesa ufficiali;*
- g) *in caso di parità rispetto ai criteri sopra descritti, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore”;*

per effetto della modifica, il testo dell'art. 6, comma 1, viene così sostituito:

“Per quanto attiene ai soggetti interessati al rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, il Dipartimento regionale “Tutela della salute e politiche sanitarie” effettua la verifica di compatibilità sulla base dei seguenti criteri:

- a) *fabbisogno complessivo;*
- b) *localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale;*
- c) *il criterio cronologico, in caso di presentazione di più domande per le stesse prestazioni;*

PRECISATO CHE eventuali nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate dalla medesima struttura ai Comuni territorialmente competenti per prestazioni già oggetto di procedimenti in corso di definizione, non verranno prese in considerazione;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell’Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.485108 del 03/11/2022;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO della necessità di adeguare l’art. 6, comma 1, del Regolamento approvato con DCA n.81/2016 alle esigenze applicative e di semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa, anche al fine di evitare contenziosi, nei seguenti termini:

- *rideterminare i criteri di valutazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8 ter, comma 3, del D.lgs 502 del 1992, il quale prevede che “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”;*
- *prevedere, pertanto, i seguenti criteri:*
 - a) *fabbisogno complessivo;*
 - b) *localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale;*
 - c) *il criterio cronologico, in caso di presentazione di più domande per le stesse prestazioni;*

- specificare che il “progetto” di cui all’art 8 ter comma 3 del d.lgs 502 del 1992, per il rilascio della valutazione della compatibilità con la programmazione regionale, si identifica con la planimetria dell’immobile e l’elenco delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie che si intende erogare, in quanto unica documentazione effettivamente allegata all’istanza ai sensi della Circolare, prot. n. 89947 del 25/02/2021;

DI DARE ATTO che:

- l’art. 6, comma 1, del Regolamento attuativo dispone:

“Per quanto attiene ai soggetti interessati al rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, il Dipartimento regionale “Tutela della salute e politiche sanitarie” effettua la verifica di compatibilità, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell’ambito territoriale di riferimento;*
- b) livello di mobilità passiva interaziendale;*
- c) completezza ed ampiezza di assistenza;*
- d) indici di programmazione regionale;*
- e) numerosità dei residenti nei vari comuni;*
- f) liste d’attesa ufficiali;*
- g) in caso di parità rispetto ai criteri sopra descritti, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore”;*

E CHE, per effetto della modifica, il testo dell’art. 6, comma 1, viene così sostituito:

“Per quanto attiene ai soggetti interessati al rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, il Dipartimento regionale “Tutela della salute e politiche sanitarie” effettua la verifica di compatibilità sulla base dei seguenti criteri:

- a) fabbisogno complessivo;*
- b) localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale;*
- c) il criterio cronologico, in caso di presentazione di più domande per le stesse prestazioni;*

DI PRECISARE CHE eventuali nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate dalle medesime strutture ai Comuni competenti territorialmente per prestazioni già oggetto di procedimenti in corso di definizione, non verranno prese in considerazione;

DI PUBBLICARE il Regolamento attuativo della l.r. n. 24 del 2008 nella formulazione testuale di cui all’odierna modifica e di quella già intervenuta con il DCA n. 14 del 25 febbraio 2022;

DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE il Regolamento di attuazione della L.R. 24 del 2008 con le predette modifiche è allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accredimenti

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale

F.to Ing. Iole Fantozzi